

I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - anno 2019

Novità 2019: non vi sono novità rispetto al 2018 riguardanti l'IMU. Aliquote e agevolazioni restano invariate, per cui se non si sono verificate modifiche sulla situazione del contribuente, l'importo da versare è il medesimo dell'anno scorso.

Cos'è l'Imu

L'Imu è l'Imposta municipale propria che, dall'1 gennaio 2012, ha sostituito l'Ici, Imposta comunale sugli immobili.

Chi paga

Sono soggetti passivi dell'Imu:

- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In caso di morte del proprietario, qualora nell'immobile adibito ad abitazione principale rimanga a vivere il coniuge superstite (art. 540 c.c.), indipendentemente dalla quota di possesso, esso è il soggetto passivo IMU.

Quando si paga

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

- prima rata – acconto - entro il 17 giugno 2019;
- seconda rata – saldo - entro il 16 dicembre 2019.

E' comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza, ovvero entro la rata di acconto - il 17 giugno 2019.

Per gli enti non commerciali vedere il paragrafo "Casi particolari".

Dove e come si paga

Il versamento si effettua con mod. F24 (in posta, banca, ricevitorie autorizzate o per via telematica) o bollettino postale.

Codici tributo.

I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:

3912 Abitazione principale e relative pertinenze

3914 Terreni

3916 Aree fabbricabili

3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D

3925 Immobili di categoria D (quota Stato)

3930 Immobili di categoria D (quota Comune)

3923 Interessi (a seguito di accertamento)

3924 Sanzioni (a seguito di accertamento)

In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il **codice identificativo del Comune di Piazzola sul Brenta: G587.**

Decimali

L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.

Fabbricati di cat. D.

L'imposta è di competenza comunale. Tuttavia, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76%. Dato che l'aliquota deliberata dal Comune di Piazzola sul Brenta per tale tipologia di immobili (tranne i D/10) è dello 0,81%, la differenza tra lo 0,76% e lo 0,81% va versata al Comune.

Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi per codici.

Importo minimo

L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.

ALIQUOTE

Aliquote IMU (imposta Municipale propria) **per l'anno 2019** (Le aliquote sono invariate rispetto allo scorso anno):

N.	Fattispecie imponibile	Aliquota applicata (per mille)	Quota Comune (per mille)	Quota Stato (per mille)
1	abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.	6,00	6,00	0,00
2	immobili compresi nelle categorie catastali A, B, C, E e F, (escluse le abitazioni e relative pertinenze, per la fattispecie prevista al successivo punto 5) e alle aree fabbricabili.	8,10	8,10	0,00
3	immobili compresi nella categoria catastale D, con esclusione della Categoria D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" (esenti IMU dal 1° gennaio 2014).	8,10	0,50	7,60
4	terreni agricoli.	8,50	8,50	0,00
5	immobili compresi nella categoria catastale A, e limitatamente ad una pertinenza per categoria compreso nelle categorie C2, C6, C7, concessi dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale N.B.: l'agevolazione prevista con DCC n. 33 del 30/7/2014 e DCC n. 22 del 3/6/2015 – applicabile anche per l'anno 2018 con le aliquote specificate, ricorrendo le condizioni, può sommarsi al beneficio previsto dal – c. 26, art. 1, Legge 208/2015 - applicando la riduzione del 50% della base imponibile;	4,60	4,60	0,00
6	fabbricati di categoria catastale C/1, C/3, C/2, C/6 e C/7 che siano adibiti ad esclusiva attività produttiva e/o commerciale, utilizzati per nuovi insediamenti a carattere produttivo o commerciale nell'anno 2019: - direttamente dalle aziende proprietarie, - dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario, - dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione a seguito di regolare contratto di locazione.	4,60	4,60	0,00
7	fabbricati di categoria catastale D che siano adibiti ad esclusiva attività produttiva e/o commerciale, utilizzati			

	per nuovi insediamenti a carattere produttivo o commerciale nell'anno 2019: - direttamente dalle aziende proprietarie, - dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario, - dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione a seguito di regolare contratto di locazione.	7,60	0,00	7,60
8	Unità immobiliari - abitazioni (cat. A escluse A1, A8, A9 e A10) e relative pertinenze, nel numero di una per ciascuna delle categorie C2, C6, C7) – sfitte e non locate da almeno un anno, sono concesse in locazione a giovani coppie (coniugi o conviventi "more uxorio"), che: - costituiscono nucleo familiare da almeno 1 anno - almeno uno dei componenti non abbia superato il 40 anno di età - l'unità immobiliare è adibita a loro abitazione principale e gli stessi vi abbiano stabilito la residenza e vi abbiano l'iscrizione anagrafica.	4,60	4,60	0,00
	Unità immobiliari - abitazioni (cat. A, escluse A1, A8, A9 e A10) e relative pertinenze, nel numero di una per ciascuna delle categorie C2, C6, C7) – concesse in locazione "per emergenze abitative" e utilizzate a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica) alle condizioni concordate con l'amministrazione comunale e regolate da apposita convenzione a condizione che il canone di locazione sia ridotto del 25% rispetto al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art2, comma 3, della Legge 431/98.	4,60	4,60	0,00

ESCLUSIONI / ESENZIONI DALL'IMPOSTA

L'IMU non si applica:

- all'abitazione principale e relative pertinenze, **con esclusione** di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), per le quali continuano ad applicarsi le aliquote deliberate e la detrazione;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 201/11;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai fabbricati posseduti da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del d. lgs. 504/92.
- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata (vedere paragrafo "Casi particolari").

L'esclusione dall'imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento comunale "assimila" alle abitazioni principali (purché non comprese nelle cat. A/1, A/8 e A/9 e comprese massimo 3 pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONE

Definizione

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano **per un solo** immobile.

Ne consegue che:

- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
- viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
- l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.

Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.

N.B.: Dal 2016 l'esenzione per l'abitazione principale è stata estesa alla TASI. L'esenzione è confermata anche per l'anno 2019.

Tuttavia si continua a versare l'IMU solo per le abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e le relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in uguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica (esempio: 2 coniugi comproprietari, uno al 60% e uno al 40%, entrambi residenti, avranno diritto, su base annua, a 100 euro di detrazione a testa, quindi 50 euro per l'acconto e 50 euro per il saldo).

CASI PARTICOLARI:

- **Anziani o disabili in ricovero permanente** - L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, è considerata abitazione principale ai sensi dell'articolo 23 del regolamento e pertanto esente dall'IMU (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9).

- **Coniugi separati/divorziati** - Nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario dell'immobile gode del diritto di abitazione ed è pertanto l'unico soggetto passivo. L'immobile è escluso dall'Imu.
- **Successione/diritto di abitazione** - Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.
Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta.
- **Fabbricati rurali strumentali** - Non si applica l'IMU ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 201/11.
- **Immobili di interesse storico-artistico** - Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del D. L. 201/11, per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.
- **Immobili inagibili** - Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/11 e dell'art. 24, lett. b), del Regolamento IMU, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'esistenza dei requisiti richiesti.
- **Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione** - dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione (In caso di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato).
- **Immobili posseduti da residenti all'estero (soggetti iscritti AIRE)** - E' riconosciuta l'esenzione IMU ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza all'estero.
Gli eventuali altri immobili di proprietà sono soggetti all'imposta con aliquota ordinaria del 0,81%.
- **Terreni agricoli** - Sono soggetti all'imposta, con aliquota ordinaria del 0,85%.
Sono completamente esentati i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.
- **Enti non commerciali** - Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate allo stesso comma dell'art. 7, con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.
Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale (decreto n. 200 del 19 novembre 2012).
Dal 2014, possono rientrare nei casi di esenzione anche gli immobili destinati esclusivamente ad attività di ricerca scientifica, purché venga presentata la relativa dichiarazione Imu a pena di decadenza.
Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre, l'eventuale conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1.1.2014.

Riguardo alla dichiarazione Imu, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2014.

- **Fabbricati "merce"** - I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti

Al riguardo si veda la risoluzione ministeriale n. 11/DF del 2013).

(N.B.: gli immobili merce restano tuttavia soggetti alla TASI con le aliquote vigenti)

- **Immobili di cat. D/E con impianti fissi (cd "imbullonati")** - A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali possono presentare atti di aggiornamento tramite Docfa per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili.

Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale.

Gli Immobili concessi in locazione con canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) e utilizzati a titolo di abitazione principale sono soggetti all'imposta con aliquota IMU dello 0,81%, con riduzione dell'imposta al 75%, sempre che il conduttore sia residente nell'immobile.

Si rammenta che per poter usufruire dell'aliquota agevolata occorre che il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali a condizione:

- che il conduttore sia residente nell'immobile
- che il contratto, completo di dati catastali dell'immobile e la dichiarazione Imu, venga trasmesso all'Ufficio, anche via fax (049/9697930) o e-mail all'indirizzo tributi@comune.piazzola.pd.it - o per posta ordinaria.

Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio (anche per e-mail o fax) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch'egli residente).

Immobili in comodato

- 1) La Legge 147/2013 (LS 2014) prevedeva la facoltà da parte del Comune di stabilire per l'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, L'agevolazione (limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenente ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione poteva essere applicata ad una sola unità immobiliare).
- 2) In analogia alla facoltà introdotta con Legge 147/2013 (LS 2014), il Comune di Piazzola sul Brenta Con DCC n. 32 del 30.7.2014 e n. 21 del 3.6.2015, **ha scelto, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, 2019** una aliquota agevolata IMU del 4,6 per mille ed ha previsto l'esenzione TASI (aliquota 0,00‰), applicabile alle abitazioni (Cat. A) e relative pertinenze (limitatamente ad un immobile per categoria nelle cat. C2, C6, C7), concessi dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale (senza restrizioni di quantità). Pertanto, ricorrendo la condizione, le agevolazioni potevano essere applicate a più abitazioni.
- 3) La Legge n. 208/2015 (L.S. 2016) ha soppresso la facoltà da parte del comune di adottare l'agevolazione di cui al punto 1 – introducendo invece la norma generale che la base imponibile è ridotta del 50% per le abitazioni (e relative pertinenze) concesse in comodato dal soggetto passivo

ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

- 4) Tale norma generale deve intendersi coordinata con altra norma generale della LS 2016 art. 1, c. 25 la quale prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, dall'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Di conseguenza non possono essere modificate (in aumento) né tanto meno revocate le agevolazioni riguardanti gli immobili concessi in comodato d'uso, introdotte con propri atti dall'Amministrazione, di cui alle deliberazioni n. 32 del 30/7/2014 e n. 21 del 3/6/2015, per gli anni 2014 e 2015

- 5) Pertanto, anche per l'anno 2019, ricorrendo le condizioni indicate per ottenere l'agevolazione, in Comune di Piazzola sul Brenta, trovano applicazione, sia separatamente che cumulativamente, entrambe le disposizioni agevolative, previste sia dal Comune di Piazzola sul Brenta (vedi n. 2) che dalla norma generale stabilita dallo Stato (vedi n. 3), nel seguente modo:

a) soggetto passivo proprietario di più abitazioni, delle quali una o più, sono date in comodato gratuito a parenti di primo grado (figli e/ o genitori):

- **può applicare solo l'aliquota agevolata prevista dal Comune di cui al punto 2) (Imu 4,6 – tasi 0,00).**

b) soggetto passivo che, oltre alla propria casa di abitazione situata nel comune di Piazzola s/B è proprietario di una sola altra abitazione situata sempre in comune di Piazzola s/Brenta, data in comodato gratuito a parenti di primo grado (genitori e/o figli):

- **può applicare l'aliquota agevolata prevista dall'ente di cui al punto 2) (Imu 4,6 – tasi 0,00).**

- **può applicare anche l'agevolazione prevista dallo stato con L. 208/2015 di cui al punto 3) (base imponibile ridotta del 50%).**

Dichiarazioni IMU (variazione di possesso)

Le variazioni devono essere dichiarate entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per le variazioni intervenute nel 2019, quindi, il termine è il 30 giugno 2020.

A titolo esemplificativo, occorre presentare la dichiarazione IMU per i seguenti casi:

1. immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
4. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
5. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
6. immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali per le finalità istituzionali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, svolte con modalità non commerciali.

Per l'elenco completo si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.

Salvo il caso degli Enti non commerciali, per i quali si rinvia all'apposito paragrafo, la dichiarazione può essere consegnata agli sportelli:

- del Comune di Piazzola sul Brenta – Viale S. Camerini 3, oppure,
- trasmessa per posta raccomandata senza avviso di ricevimento,
- per fax al n. 049/9697930
- per posta certificata all'indirizzo e-mail piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

Ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (**dal 1° gennaio 2019 allo 0,8%**).

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:

- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%;

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Rimborso

Chi ha versato l'IMU in eccesso può chiedere il rimborso, utilizzando preferibilmente l'apposito modello di richiesta di rimborso e allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta può essere spedita a mezzo postale, via fax al numero 049 9697930; via PEC all'indirizzo piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net, o presentata direttamente agli uffici sottoindicati.

CALCOLO IMU E TASI ONLINE

Per il calcolo dell'IMU (e della TASI) on line si rimanda all'apposito link presente sul sito del Comune. (N.B.: si invita a porre attenzione alla correttezza delle aliquote ed eventualmente modificare quelle proposte)

Interpello

Il contribuente può presentare richiesta di interpello, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'Interpello, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 16/11/2016 del all'Ufficio Tributi del Comune se ci sono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione tributaria relativa all'Imu riferita al Comune di Piazzola sul Brenta.

Nella domanda deve essere esposto in modo chiaro e univoco il caso concreto e personale e la soluzione interpretativa che si ritiene debba essere adottata per il caso prospettato. Il contribuente deve presentare la richiesta prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello, a pena di inammissibilità.

Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione utile ad individuare la fattispecie prospettata.

Riesame

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento o rifiuto al rimborso IMU/TASI che ritiene illegittimo, può inoltrare all'Ufficio richiesta motivata di riesame, allegando tutta la documentazione utile. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se necessario, oppure alla sua conferma.

Rateazione riscossione

Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la rateazione del proprio debito tributario comunale, già notificato con avviso di accertamento, da un minimo di sei e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateizzazione.

Il numero di rate è stabilito dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila) il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte su modello predisposto o indicato dal Comune.

Principali riferimenti normativi

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
- D.L. n. 201, art. 13 del 6 dicembre 2011
- D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011
- D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici)
- Legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto legge 16/2012
- Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012
- Decreto legge 24 ottobre 2012, n. 174
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla legge 124/2003
- Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (estratto).
- Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35
- Legge 23 maggio 2014 n. 80 di conversione del decreto legge 47/2014
- Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
- Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) Approvato con DCC n. 30 del 30/7/2014, successivamente modificato ed integrato con DCC n. 22 del 29/4/2016
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21.12.2018 – IUC determinazione delle aliquote e delle detrazioni della componente IMU per l'anno 2019

Sportelli Imu

Sportello Ufficio Tributi IMU e Tasi

Settore Tributi – Area Affari Economico Finanziari e Tributi del Comune di Piazzola sul Brenta

telefono 049 9697951

fax 049 9697930

Per le semplici comunicazioni o richieste di informazioni a mezzo e-mail:
tributi@comune.piazzola.pd.it

PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

orario di ricevimento al pubblico:

- lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 12:30; pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00.
- venerdì dalle 8:30 alle 13:00;
- martedì e giovedì – si riceve solo su appuntamento dalle 8:30 alle 13:00;